



COMITATO 210/92... PER UN'EQUA GIUSTIZIA

Libera Associazione di Volontariato SENZA FINI DI LUCRO

Con il sostegno delle Associazioni: A.R.L.A.F.E. – Onlus Associazione Regionale Ligure; L.A.G.E.V. – Onlus Libera Associazione Genitori ed Emofilici del Veneto; F.A.E.C. Federazione delle Associazioni Emofiliche Calabresi e da cittadini danneggiati da vaccinazioni trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Telefono e Fax 0444 774353 E-mail comitato210@gmail.com

Presidente: Ambroso Luigi
Vice presidente: Valiante Piero
Segretario: Zucco Leonardo

Etico: Basso Luciano
Mailing list: Caprino Rosario
Stampa: Castellano Giuseppe

MINISTERO DELLA SALUTE

Trattative per la definizione delle posizioni "Emofilici esclusi"

3 aprile 2007.

Premessa.

A seguito della riunione del 27 marzo 2007 svoltasi a Roma presso il Ministero della Salute, alla presenza del Ministro Turco, del sottosegretario Gaglione, dei Dottori Palumbo Ascenzi e Maiorino della Dir. Gen. Progr. San, si è optato per trovare una via di dialogo e confronto continuativa ed efficace che conduca al soddisfacimento delle esigenze di giustizia di diverse categorie di danneggiati¹.

Sono state individuate cinque macro aree (emofilici esclusi, talassemici, trasfusi occasionali, vaccinati, trapiantati e dializzati), e per ciascuna di esse sono state incaricate determinate persone/associazioni con il compito di inviare al Ministero della Salute documenti di sintesi (numero di posizioni, situazioni giuridiche e processuali, proposte per le soluzioni).

Tali documenti, pubblicati sul sito web del Ministero in un'area riservata, secondo gli intenti manifestati dal Dr. Palumbo, verranno visionati e potranno essere modificati sulla base dei suggerimenti delle persone/associazioni che non hanno partecipato alla redazione del documento, e costituiranno l'ossatura intorno alla quale le parti in causa dovranno e potranno esprimere le proprie posizioni mano a mano che gli incontri proseguiranno.

* * *

Questo documento riassume le principali questioni di base legate al gruppo dei c.d. emofilici esclusi, (per il quale alla riunione del 27 marzo u.s. sono stati individuati Luigi Ambroso per il Comitato 210/92-

¹ Nel corso della riunione sono stati anche affrontati punti relativi a prevenzione e assistenza, che però non costituiscono il fulcro del presente documento e quindi non verranno qui trattati.



COMITATO 210/92... PER UN'EQUA GIUSTIZIA

Libera Associazione di Volontariato SENZA FINI DI LUCRO

Lagev-Faec-Arlafe e Francesco Ceglie per la Fedemo), ed è stato redatto dallo stesso Luigi Ambroso e dall'avvocato Stefano Bertone, dello Studio Legale Ambrosio e Commodo di Torino.

Numeri

Calcoli prudenti fanno ritenere che siano tra i 1500 e i 3000 gli emofilici italiani, viventi o già deceduti, colpiti da infezioni HCV o HIV per uso di plasmaderivati infetti tra gli anni 1978 e 1990.

Di questi, all'incirca 1300 hanno intentato causa contro il Ministero della Salute. 718 hanno ottenuto risarcimento tramite la c.d 1^a transazione (Legge 141/03) tra il 2004 e il 2005.

90 altri emofilici hanno ottenuto compensazione dei danni (ancorché sotto il nome di "ulteriore indennizzo") subiti tramite la c.d 2^a transazione (Legge 27/06), tra luglio e agosto del 2006, con i medesimi importi previsti per il primo gruppo².

In tutto ciò:

- **27** persone affette da sindromi similemofiliche sono rimaste escluse dalla 1^a transazione
- **12** persone emofiliche sono rimaste escluse dalla 2^a transazione
- **500** ulteriori persone emofiliche o affette da sindromi similemofiliche avevano già citato in giudizio il Ministero al momento dell'emanazione del Decreto Dirigenziale Salute-Palumbo del 12 febbraio 2004.

A questo punto, vista la rilevanza dei numeri, si reputa necessaria la collaborazione congiunta di Ministero della Salute, Avvocatura di Stato (generale e distrettuali), associazioni dei danneggiati e loro legali per giungere ad un numero il più possibile vicino alla realtà dei soggetti emofilici e affetti da sindromi similemofiliche attualmente ancora in causa con il Ministero: tale numero costituisce infatti requisito fisso per poter discutere fattivamente e seriamente di scenari transattivi e di loro implicazioni finanziarie.

Diritti di uguaglianza e diritto ad un trattamento eguale

Per tutti i suddetti esclusi la situazione soggettiva, sotto il profilo dei valori precetti costituzionali, è la medesima dei soggetti già risarciti, perché, come questi ultimi, essi sono:

emofilici, o affetti da sindrome similemofiliche, sottoposti a infusioni di farmaci ed incolpevolmente infetti da malattie virali, e perché, esattamente come i soggetti già risarciti/indennizzati, hanno agito in giudizio contro uno dei responsabili dei loro danni, il Ministero della Salute. Rispettare i diritti costituzionali di

² Senza, tuttavia, il riconoscimento a loro favore delle spese legali sostenute, come invece accaduto per la c.d. 1^a transazione.



COMITATO 210/92... PER UN'EQUA GIUSTIZIA

Libera Associazione di Volontariato SENZA FINI DI LUCRO

uguaglianza significa completare l'opera a favore dei restanti. Nel fare ciò, si dovrà operare con alcuni orientamenti di fondo già utilizzati per le persone risarcite/indennizzate con le prime due transazioni. In particolare:

- Queste ultime hanno beneficiato delle liquidazioni senza alcuno scomputo delle somme già percepite o percipiende a titolo di indennizzo ex L. 210/92.
- Né la gravità delle patologie (HIV e/o HCV) che aveva condotto alla morte, o la composizione familiare (convivenza o meno, numero di eredi) non ha rilevato in alcun modo sotto il profilo del *quantum*, essendosi provveduto a parametrare l'ammontare del risarcimento per i danni da uccisione in una somma fissa.
- Nemmeno ha rilevato, ai fini della liquidazione, il danno patrimoniale, né tantomeno la prova dei singoli danni esistenziali, morali, né infine la numerosità dei congiunti/familiari nei casi di danni da morte.

Soluzioni.

Gli emofilici esclusi si attendono dal Ministero della Salute, ovviamente con l'accordo del Parlamento (sempre unanime nel suo favore a questa soluzione nelle transazioni 1 e 2) il pagamento dei risarcimenti/degli indennizzi senza ulteriori ritardi.

Eventuali problemi di finanziamento di una nuova legge, o di un capitolo apposito di legge finanziaria – che peraltro attualmente non sembrano esistere dato il buon andamento dei conti pubblici – possono essere risolti sia prevedendo un primo pagamento “*d'onore*” e poi successivi versamenti periodici, anche nel corso di qualche anno, sia pagamento con titoli di Stato. Il nome giuridico da utilizzare – che sia risarcimento o indennizzo – non ha alcuna rilevanza sostanziale.

E' peraltro evidente che l'aspettativa generata nella comunità da questa positiva e concreta serie di incontri istituzionali non debba rimanere delusa³: ciò non solo per i motivi di parità di diritti costituzionali, già elencati, ma anche perché altrimenti il governo si esporrebbe a due sicure conseguenze, una finanziaria e un'altra politica:

- i Tribunali e le Corti di appello italiani riconoscono risarcimenti sempre crescenti per i danneggiati da contagio: è verosimile (è la realtà processuale attuale) che liquidazioni su sentenza potrebbero far addirittura raddoppiare, se non triplicare, l'esposizione finanziaria del Ministero (rispetto agli 0,5 mil. euro in media per persona dei primi due gruppi) rispetto a somme erogabili in via transattiva.

³ Nemmeno, è chiaro, da eventuali oscillamenti giurisprudenziali.



COMITATO 210/92... PER UN'EQUA GIUSTIZIA

Libera Associazione di Volontariato SENZA FINI DI LUCRO

➤ politicamente, il governo – ancorché non il Ministero della Salute direttamente - verrebbe attaccato a livello internazionale per la vergognosa (e pressoché unica nel panorama europeo) lentezza delle nostre corti: rinvii di cause in alcuni casi al 2009 comportano in automatico la possibilità (che nessuno veramente desidera) di iniziare nuove cause avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per eccessiva durata del processo, dove ulteriori risarcimenti sono garantiti, con ulteriori costi per l'erario.

Per concludere è opportuno ricordare ancora

- la questione “aperta”, già affrontata in occasione dell'incontro del 27 marzo 2007, relativa alla richiesta che alle riunioni quindicinali presso il Ministero partecipino anche rappresentanti dell'Avvocatura di Stato;
- la questione relativa alle spese legali: già in sede di 2^a transazione si è compiuto l'errore di non avere riconosciuto ai danneggiati il diritto al pagamento delle spese legali, con indubbia ripercussione negativa sull'ammontare complessivo ottenuto dai singoli e quindi con violazione del diritto all'eguale trattamento dei danneggiati della c.d. 1^a transazione. L'unica strada percorribile, nell'interesse primario degli emofilici esclusi, deve pertanto essere quella per cui il Ministero riconosca a costoro il diritto a vedersi coperta, quantomeno in parte, la spesa sostenuta con i legali che li hanno rappresentati nei diversi gradi di giudizio.

Luigi Ambroso

Stefano Bertone